

Roma, 24 luglio 2006

Prot. n. 755/GRus

**AI SIGNORI
SEGRETARI/DIRETTORI
DELLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI
E DELLE FEDERAZIONI REGIONALI**

A CONFARTIGIANATO COSTRUZIONI

LORO SEDI

CIRCOLARE n.29/06

Oggetto Amianto: approvazione del Decreto Legislativo 14 luglio 2006 in attuazione della Direttiva 2003/18/CE sulle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto

Informiamo i soggetti in indirizzo che il Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2003/18/CE sulle prescrizioni di sicurezza e salute dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro. Lo schema pre-pubblicazione è fornito in allegato. Alla vigenza manca ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo decreto abroga a decorrere dalla data di entrata in vigore (15 gg dopo la pubblicazione sulla G.U. e senza ulteriore periodo transitorio per messa a regime delle norme) le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 del medesimo oggetto.

Come già nel caso della nuova normativa sul rumore, il decreto si inserisce organicamente nel D.Lgs 626/94, modificandolo attraverso l'inserimento di un nuovo Titolo VI-bis, articoli da 59-bis a 59-septiesdecies. Esso innova anche l'apparato sanzionatorio modificando l'art. 89 del 626/94.

Poiché in Italia dopo l'emanazione della legge 257 del marzo 1992 l'amianto non può più essere prodotto e commercializzato il rinnovamento normativo si va ad applicare alle situazioni di esposizione residuali ed in particolare (art. 59 bis) alle rimanenti attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad amianto quali:

- manutenzione
- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto
- smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti
- bonifica delle aree interessate.

Le disposizioni vanno applicate "se vi è il minimo dubbio (sic) sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione".

Trattandosi di un aggiornamento normativo le procedure applicative del decreto ricalcano quelle inaugurate con il D.Lgs 277/91 e ribadite con il D.Lgs 626/94. I principali obblighi sono:

OBBLIGO	ARTICOLO	CONTENUTI E NOTE
valutazione del rischio	59 – V	Richiamando l'art. 4 del D.Lgs 626/1994, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure di sicurezza preventive e protettive da attuare
misure di prevenzione e protezione generali	59 - VII	<p>In tutte le attività finalizzate all'eliminazione dell'amianto l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al minimo, e non deve comunque mai superare il "valore limite". A tal fine, il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitare al minimo il numero di persone esposte all'amianto; - adottare processi lavorativi che non producano la dispersione di amianto nell'aria; - sottoporre a regolare pulizia locali e attrezzature di trattamento dell'amianto; - stoccare e trasportare l'amianto solo con imballaggi chiusi; - raccogliere e rimuovere il più presto possibile dal luogo di lavoro i rifiuti di amianto ed avviarli al trattamento
misure igieniche	59 - VIII	<p>I luoghi interessati dalle attività relative all'amianto devono essere chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; accessibili esclusivamente ai lavoratori interessati; oggetto del divieto di fumo.</p> <p>Le attività di ristorazione e quella di igiene personale dei lavoratori deve avvenire in apposite aree prive di rischio di contaminazione.</p> <p>Indumenti di lavoro protettivi devono essere messi a disposizione dei lavoratori, devono essere separatamente conservati e possono essere trasportati fuori dall'impresa solo per il lavaggio e secondo particolari procedure di sicurezza.</p> <p>L'equipaggiamento protettivo deve essere controllato e pulito dopo ogni utilizzo, riparato o sostituito in caso di difetti</p>
valore limite e misure in caso di superamento	59 - X	<p>Se il valore limite viene superato, il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare le cause del superamento; - riportare l'esposizione al di sotto del valore; - verificare immediatamente l'efficacia delle misure con una nuova determinazione della concentrazione di amianto nell'aria. - Il proseguimento del lavoro nella zona interessata è lecito solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati

piano per i lavori di demolizione e rimozione	59 - XII	<p>Nei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro. Il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione dell'amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione - fornitura ai lavoratori dei DPI - verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto al termine dei lavori; - adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori e adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; - natura dei lavori e loro durata presumibile, luogo ove i lavori verranno effettuati; - tecniche lavorative adottate per la rimozione; - caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono e utilizzare <p>Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'invio della documentazione sostituisce la notifica</p>
informazione e formazione ai lavoratori	59 – XIII e XIV	N.B. Le attività di rimozione, smaltimento e bonifica possono essere svolte (art. 59 – XIV comma 3) solo da addetti formati attraverso i corsi di cui all'art. 10 comma 2 lettera h della Legge 27/3/92 n. 257
sorveglianza sanitaria tramite medico competente	59 – XV	NO In caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità se il limite di esposizione non è superato (cfr. art. 59 – V comma 2)
registro di esposizione e cartella sanitaria	59 – XVI	NO In caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità se il limite di esposizione non è superato
notifica all'organo di vigilanza competente	59 - VI	Prima dell'inizio dei lavori; sostituibile dal piano dei lavori in caso di demolizioni e rimozioni. NO In caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità se il limite di esposizione non è superato

Una novità importante riguarda il valore limite di esposizione professionale che viene ridotto al livello di 100 f/l (= 0.1 fibre per centimetro cubo come media nel tempo di 8 ore); nel D.Lgs 277/91 questo valore (art. 24 comma 3) era previsto non come limite di esposizione ma valore inferiore d'azione.


Per quanto riguarda i metodi di valutazione dell'esposizione (misura della concentrazione di fibre aerodisperse) la norma si ricollega al DM 14/5/1996 che definisce i requisiti dei laboratori in grado di effettuare questo tipo di misure. Il prelievo (fase particolarmente delicata) deve essere effettuato da personale qualificato nell'ambito (ossia coordinato, non "obbligatoriamente assunto") dal servizio di prevenzione e protezione.

Viene inoltre stabilito (art. 59- XII, comma 1) l'obbligo di effettuare qualsiasi attività di demolizione e di rimozione solo da imprese iscritte all'albo dei gestori ambientali (con un riferimento normativo che nel testo a noi disponibile risulta errato in quanto abrogato: il decreto 5/2/97 n. 22).

Le sanzioni sono state uniformate al livello di altre situazioni analoghe previste dal D.Lgs. n.626/94.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Giorgio Russomanno



Allegato schema di decreto